


Nuova Sabatini

Disponibile ancora il 2% dei fondi

La misura Beni Strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

Il monitoraggio periodico pubblicato dal Ministero indica una disponibilità di risorse residue ad inizi maggio del 2%, pari a circa € 104 milioni.

Si ricorda inoltre che l'agevolazione "Sabatini" è cumulabile con il "credito d'imposta investimenti 4.0".



L'ufficio Credito è inoltre a disposizione per l'assistenza alla presentazione della domanda di agevolazione.

Si riporta una sintesi dell'intervento alla luce delle novità introdotte.

Beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda:

- ❖ hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
- ❖ sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- ❖ non sono tra i soggetti che non hanno rimborsato aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- ❖ non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER (regolamento generale di esenzione per categoria, 800/2008/CE).

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K ATECO 2007).

Caratteristiche del finanziamento

Per la concessione dell'agevolazione è necessaria una delibera di finanziamento di una banca o un intermediario finanziario, che abbia le seguenti caratteristiche:

- ❖ essere destinato alla realizzazione degli investimenti ammissibili;
- ❖ durata massima (comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione) di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
- ❖ importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni per ogni impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto, e copertura fino al 100% dei costi ammissibili;
- ❖ erogazione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

- ❖ in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo.

Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di euro 4.000.000,00, rileva l'importo complessivo dei *finanziamenti* già ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, *per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti.*

Investimenti ammessi

I finanziamenti devono essere destinati interamente all'acquisto, o all'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di:

- ❖ macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature,
- ❖ *investimenti 4.0* (allegati 6/A e 6/B),
- ❖ *investimenti green* (allegato 6/C),
nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

Le spese oggetto del *programma d'investimento* devono possedere i requisiti d'ammissibilità previsti per le **single tipologie di investimento, non essendo ammesse spese imputate su linee di intervento diverse rispetto all'articolazione prevista nel provvedimento di concessione.** Nell'ambito della stessa domanda, eventuali spese che non presentino i requisiti d'ammissibilità previsti per la relativa linea di intervento indicata nel provvedimento di concessione non sono in ogni caso ammissibili a valere sulle altre linee di intervento.

Nei limiti e alle condizioni stabiliti nei regolamenti unionali del settore di riferimento, sono ammissibili tutte le spese per l'acquisto o l'acquisizione in leasing *di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali nuovi di fabbrica, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software applicativi classificabili alla voce B.I.3 e B.I.4 dell'attivo dello stato patrimoniale, aventi uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento.*

Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. ***Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.***

Non sono ammessi alle agevolazioni i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento.

Gli investimenti devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dello stato patrimoniale per almeno 3 anni.

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie (R.I.B.A.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono ammesse le spese che risultano pagate attraverso la compensazione di crediti verso i fornitori.

Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono **riportare nell'apposito campo il "Codice Unico di Progetto – CUP", che sarà reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell'intervento "art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013" da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.**

Avvio e conclusione degli investimenti

Il *programma d'investimento*, unitariamente considerato, deve essere avviato in **data successiva** – ossia in data non coincidente né antecedente – alla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, della domanda di accesso al contributo al *soggetto finanziatore*, pena la revoca totale delle agevolazioni.

Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) l'impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l'emissione di conferme d'ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti, software o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- b) sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
- c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il *programma d'investimento*.

I *programmi d'investimento* previsti nella domanda di agevolazione devono fare riferimento ad una sola *unità locale* e non possono, in ogni caso, essere frazionati su più sedi o *unità locali* dell'impresa. Qualora la *PMI* voglia effettuare *programmi d'investimento* riferiti a più unità produttive deve presentare per ogni *unità locale* una diversa domanda di agevolazione.

La conclusione degli investimenti deve avvenire entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento; la data di conclusione corrisponde alla data dell'ultimo titolo di spesa o, nel caso di leasing, la data dell'ultimo verbale di consegna del bene.

Operazioni in leasing

Il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Per poter beneficiare delle agevolazioni, l'impresa locataria deve esercitare l'opzione di acquisto al momento della stipula del contratto di leasing.

Incentivo a programmi di investimenti accompagnati da aumenti di capitale

Tale linea di intervento sarà operativa dopo l'emanazione di specifici provvedimenti attuativi.

Con il decreto 19 gennaio 2024, n. 43 "Regolamento recante sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento." (GU n.80 del 5-4-2024) è stata inoltre prevista una ulteriore linea di intervento destinata alle imprese che attuano un aumento di capitale abbinato ad un progetto di investimenti.

A fronte dell'aumento di capitale, il contributo è incrementato:

- a) al 5 (cinque) per cento per le micro e piccole imprese;
- b) al 3,575 (tre virgole cinquecento settantacinque) per cento per le medie imprese.

Ai fini dell'ammissibilità il decreto richiede che entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento. L'aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come «versamento in conto aumento capitale». A pena di revoca del contributo, l'aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e versare almeno il 25 per cento dell'aumento di capitale, oltre l'intervalore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. L'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile.

Agevolazioni concedibili

L'agevolazione è concessa nella forma di un contributo in conto impianti erogato dal Ministero dello sviluppo economico. L'ammontare del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti 4.0
- 3,575 per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).

ed è concesso nei limiti fissati dai regolamenti sugli aiuti di stato (Regolamento GBER), non in “de minimis”.

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria.

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia, salvo riduzione del contributo previsto in relazione alla dimensione dell'impresa qualora eccedente il limite dell'intensità d'aiuto complessiva.

Le agevolazioni verranno erogate nei limiti delle disponibilità finanziarie; l'esaurimento delle risorse verrà comunicato dal MISE con un avviso pubblicato nella gazzetta Ufficiale.

Concessione del contributo

Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti *deliberati* da ciascuna banca o intermediario finanziario, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni e lo trasmette alla PMI e alla banca o all'intermediario finanziario.

Il contratto di finanziamento viene stipulato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dell'agevolazione.

Erogazione delle agevolazioni

In linea generale, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, *che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento*. La PMI effettua le richieste di pagamento su base annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.

Per le domande relative a finanziamenti di importo non superiore ad € 200.000 l'erogazione avviene in unica soluzione.

Entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione del programma d'investimento l'azienda deve inviare tramite attraverso la piattaforma il modulo RU (richiesta unica) corredato della seguente documentazione:

- a) dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 generata attraverso la *piattaforma*, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica, nonché, nel caso di investimenti green relativi a beni "a basso impatto ambientale", che in riferimento ai medesimi sussista un'idonea certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo oppure un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B nell'allegato 6/C https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_n6_C_03072023_2.pdf.

Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di **investimenti 4.0**, nel predetto *modulo RU*, il legale rappresentante o il procuratore dell'impresa beneficiaria deve, altresì, attestare che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all'allegato 6/A o 6/B.

Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di **investimenti green**, il legale rappresentante o il procuratore dell'impresa beneficiaria deve, altresì, alternativamente dichiarare nel predetto *modulo RU*:

- il possesso di un'idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate nella sezione 1 dell'allegato 6/C;

o

- che i beni rientranti negli *investimenti green* sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell'allegato 6/C (https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_n6_C_03072023_2.pdf),

Se l'investimento effettivamente sostenuto risulta inferiore al finanziamento erogato, il Ministero ridetermina le agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo.

L'accesso alla piattaforma è riservato ad utenti in possesso di identità digitale SPID.

Presentazione della domanda

Per usufruire delle opportunità offerte dal nuovo strumento, le imprese interessate **presentano alla banca/società di leasing, tramite posta elettronica certificata**, un'unica dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e per l'accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

La domanda di agevolazione deve essere compilata, pena l'improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione "COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE" disponibile nella piattaforma <https://benistrumentali.dgiai.gov.it>

Non è più ammissibile il modulo compilato off-line.

Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, sarà disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all'istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche.



Il *soggetto finanziatore*, ricevuta la domanda di agevolazione dell'impresa e i relativi allegati, ne verifica la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa.

Variatione ubicazione investimento: In caso di variazioni che interessano l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento rispetto a quanto indicato in domanda, l'impresa trasmette, a mezzo PEC, al soggetto finanziatore e, tramite piattaforma, al Ministero formale comunicazione della variazione con indicazione della nuova ubicazione entro trenta giorni dalla medesima variazione.